



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 73 del 23/04/2010**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2010, n. 924

Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale ai sensi della legge regionale "Norme per l'abitare sostenibile (art. 9 e 10 L.R. 13/2008) - Specificazioni in merito alla DGR 2272/2009.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue.

### **PREMESSO**

Che con deliberazione GR 2272/2009 sono state approvate le Procedure, il Sistema di Accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio, il Rapporto con la Certificazione Energetica e l'integrazione a tal fine del Sistema di Valutazione approvato con DGR 1471/2009 per la certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale;

che al paragrafo 6.1 si stabilisce che i tecnici qualificati, al fine di poter essere abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale, devono dimostrare di aver partecipato ad uno specifico corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Puglia con programma di almeno 120 ore comprendente le materie di riferimento per la valutazione dei requisiti di cui alle Aree di Valutazione della Tabella A e con superamento dell'esame finale abilitante;

ed al paragrafo 6.3 che i corsi di formazione possono essere svolti da soggetti privati e pubblici, in possesso di appositi requisiti, così come definiti dalla normativa regionale in materia;

Che sul BURP 27 del 10.02.2010 è stato pubblicato il regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 "Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192", che all'articolo 8 stabilisce che sono accreditati per l'attività di certificazione energetica e riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati all'esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, ovvero i tecnici che esplicano, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager e che possiedono un'adeguata competenza professionale comprovata da esperienza almeno triennale ed attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine o Collegio Professionale, ovvero degli enti ed organismi pubblici di appartenenza, in almeno due delle seguenti attività:

- progettazione dell'isolamento termico degli edifici;
- progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
- gestione energetica di edifici ed impianti;
- certificazione e diagnosi energetica.

In alternativa, al fine di conseguire l'accreditamento, i tecnici devono aver frequentato specifici corsi di formazione per certificatori energetici degli edifici con superamento di esame finale;

che l'art. 11 del regolamento stabilisce che i corsi di formazione possono essere svolti da Università, Enti di ricerca, Ordini o Collegi professionali e relative federazioni regionali, nonché soggetti pubblici o privati, in possesso dei requisiti per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale, così come definiti dalla normativa regionale in materia, che il corso di formazione deve avere durata minima di 80 ore, con obbligo di frequenza pari almeno l'85% e far riferimento a tematiche specifiche elencate nell'articolo stesso;

che l'art. 12 del regolamento stabilisce che il corso si conclude con una verificale finale, il cui superamento è obbligatorio ai fini dell'accreditamento e dell'iscrizione all'Elenco regionale;

#### CONSIDERATO

che con le procedure per la certificazione di sostenibilità approvate con deliberazione GR 2272/2009 al paragrafo 2.1 stabiliscono che la procedura per il rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale, a norma dell'art. 9, comma 2, della LR n. 13/2008, ricomprende la procedura per il rilascio dell'Attestato di Certificazione Energetica di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 192/2005 e sue modifiche ed integrazioni, con riferimento al Decreto Ministero dello Sviluppo economico del 26/06/2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

Coerentemente con tale previsione, l'iter procedurale descritto nel successivo punto 3. si conclude con il rilascio di due Certificati:

- a) il Certificato di Sostenibilità Ambientale;
- b) l'Attestato di Certificazione Energetica.

Che il soggetto accreditato per il rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale lo è quindi anche per il rilascio dell'Attestato di Certificazione Energetica;

che l'approvazione del regolamento regionale 10/2010 impone un riallineamento delle procedure per il rilascio della certificazione energetica e di quella di sostenibilità ambientale e delle norme che regolano l'accreditamento dei soggetti abilitati;

che tale necessità è motivata dall'obbligo di rispettare il principio di non aggravamento dei procedimenti amministrativi che conducono al rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale e di quello per il rilascio della certificazione energetica;

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. c) DELLA L.R. 7/97.

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale."

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

1. di specificare quanto contenuto al punto 6.3 dell'allegato "Procedure, Sistema di Accredimento dei soggetti abilitati al rilascio, Rapporto con la Certificazione Energetica e integrazione a tal fine del Sistema di Valutazione approvato con DGR 1471/2009 per la certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale" approvato con deliberazione GR 2272/2009 come segue: "gli specifici corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione Puglia con programma di almeno 120 ore sono quelli svolti da Università, Enti di ricerca, Ordini o Collegi professionali e relative federazioni regionali, nonché soggetti pubblici o privati, in possesso dei requisiti per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale, così come definiti dalla normativa regionale in materia";

2. di specificare che i corsi di formazione per l'accREDITamento dei soggetti abilitati al rilascio della Certificazione di Sostenibilità Ambientale sono costituiti da moduli inerenti le cinque aree di valutazione del sistema indicate nella tabella A. Per conseguire l'accREDITamento sia per la Certificazione di Sostenibilità Ambientale che per quella Energetica i corsi dovranno avere durata minima 140 ore e contenere anche le tematiche elencate all'articolo 11 del regolamento regionale 10/2009;

3. di specificare che i tecnici abilitati che dimostrino di aver frequentato corsi di almeno 60 ore tenuti dai soggetti di cui al punto 1 e riguardanti una o più delle cinque aree di valutazione del sistema di certificazione di sostenibilità degli edifici, possono accREDITarsi al rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale frequentando solo i moduli relativi alle materie non comprese nei corsi suddetti, fatto salvo l'obbligo dell'esame finale;

4. di specificare che i tecnici accREDITati per l'attività di certificazione energetica possono accREDITarsi al rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale frequentando corsi di formazione di almeno 60 ore comprendenti le altre materie di riferimento per la valutazione dei requisiti di cui alle cinque Aree di Valutazione del Sistema e con superamento dell'esame finale abilitante previsto dalla Deliberazione GR 2272/2009;

5. di specificare che la dimostrazione dei titoli già posseduti dovrà essere resa agli enti erogatori dei corsi al momento dell'iscrizione e alla Regione al momento dell'esame dalla stessa predisposto ai fini dell'accertamento delle competenze possedute nelle materie oggetto delle cinque aree di valutazione;

6. di dare mandato al dirigente del servizio formazione professionale ad autorizzare, con apposita determinazione, dietro presentazione dell'istanza come da modello pubblicato sul sito istituzionale, i soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti previsti dalla DGR 281 del 15/03/2004 con allegate schede tecniche "capacità logistiche A.2" pubblicata sul BURP n. 46 supplemento del 15.04.2004, allo svolgimento dei corsi qualora conformi a quanto previsto nella deliberazione GR 2272/2009 e nella presente deliberazione;

7. di specificare che i tecnici accREDITati per la fase transitoria di cui al punto 7 dell'allegato "Procedure, Sistema di Accredimento dei soggetti abilitati al rilascio, Rapporto con la Certificazione Energetica e integrazione a tal fine del Sistema di Valutazione approvato con DGR 1471/2009 per la certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale" approvato con deliberazione GR 2272/2009,

possono acquisire l'idoneità al rilascio della certificazione energetica per la stessa fase transitoria previa attestazione del rispettivo Ordine o Collegio Professionale;

8. di specificare che, superata la fase transitoria, alla dimostrazione del possesso di uno dei requisiti elencati al punto 6.1 delle procedure di cui alla D.G.R. 2272/2009 in sostituzione dell'obbligo di frequenza di corsi per l'accreditamento al rilascio della certificazione di sostenibilità, deve essere aggiunta l'attestazione del rispettivo Ordine o Collegio Professionale circa il possesso dell'esperienza professionale di cui all'articolo 8 del regolamento regionale 10/2010;

9. di specificare che lo stesso soggetto abilitato secondo quanto previsto dai punti 6.1 e 6.2 della citata delibera potrà rilasciare sia l'Attestato di Conformità del Progetto di cui alla lettera e) del punto 3.4 sia il Certificato di Sostenibilità Ambientale di cui al punto 3.7 della deliberazione GR 2272/2009 e che, nel caso in cui si tratti di due soggetti diversi, l'abilitazione alla certificazione di sostenibilità dovrà essere posseduta da entrambi;

10. di specificare che la commissione d'esame di cui al punto 6.1 della citata delibera è composta da tre membri, nominati con determinazione del responsabile del servizio competente, di cui uno interno al servizio stesso e gli altri due di riconosciuta esperienza tecnico-scientifica nel settore, in qualità di rappresentanti di Enti di ricerca nazionali (ENEA, CNR) e di Dipartimenti universitari designati da detti enti.

11. di specificare che con atto dirigenziale, il Servizio, competente alla tenuta dell'Elenco ed alla organizzazione dell'esame finale, determina l'importo dei diritti di segreteria ed istruttoria per l'iscrizione ed il mantenimento della stessa nell'Elenco e per gli oneri inerenti alla commissione d'esame.

di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

---